**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Deliberazione n. 64**

**Oggetto**: Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane S.p.A. per la realizzazione del Progetto *«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale*.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Seduta del 3 maggio 2023**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lettera f), n.1 del predetto decreto legge n. 59/2021 che ha stanziato 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), per l'attuazione del Progetto *«Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale*, finalizzato alla realizzazione di uno "sportello unico" di prossimità in Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di facilitare ai cittadini residenti l'accesso ai servizi pubblici in modalità multicanale (fisica e digitale);

**Visto** il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 - attuativo dell'art. 1 del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 che ha individuato il il MISE, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale amministrazione proponente del Progetto e Poste Italiane S.p.A., quale soggetto attuatore dello stesso;

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2021 tra Poste Italiane S.p.A. e il MISE ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy,per la realizzazione del progetto *«Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale* che prevede, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste, l'erogazione ai cittadini di alcuni servizi delle pubbliche amministrazioni aderenti al medesimo;

**Visto** l'articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 nel quale è stabilito che il MISE, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di amministrazione titolare del Progetto Polis, "*sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando (….) l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore*" ossia a Poste Italiane che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale;

**Tenuto conto** che, in virtù della disciplina degli aiuti di Stato, il "*Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale*" è stato presentato alla Commissione europea ed approvato rispettivamente con le decisioni "C(2022) 7167 final" del 5 ottobre 2022 con oggetto "State Aid SA.101781 (2022/N) – Italy Aid to Poste Italiane for the deployment of recharging stations in Italian small municipalities", "C(2022) 7529 final" del 19 ottobre 2022 con oggetto "State Aid SA.64270

(2022/N) – Italy Progetto Polis (I) – Spazi per l'Italia", e "C(2022) 7968 final" del 28 ottobre 2022 con oggetto "State Aid SA.104539 (2022/N) – Italy Progetto Polis (II) – Sportello Unico";

**Rilevato** che l'adesione al suddetto Progetto, mediante convenzione, consente di rendere i servizi erogati dall'Inps più fruibili ai cittadini mediante una maggiore prossimità anche in territori non presidiati dall'Istituto, rendendo gli stessi accessibili mediante la piattaforma multicanale di Poste Italiane, anche in un'ottica di superamento del *digital divide*;

**Rilevato,** altresì, che in virtù della convenzione, gli assicurati Inps potranno richiedere presso gli Uffici postali la certificazione dei redditi da pensione percepiti in Italia (Certificazione Unica), il Cedolino Pensione e il Modello ObisM, contenente tutte le informazioni sulla pensione e che potranno essere attivati, ove ritenuto opportuno, ulteriori servizi;

**Preso atto** che la convenzione ha una durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, con particolare riferimento all'articolo 2-ter;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

**Atteso** che per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione, il MIMIT non effettua alcun trattamento di dati personali e il Titolare del trattamento dei dati, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, è INPS che, ai sensi del decreto-legge n.50/2022, articolo 38, commi 1 e 2, e dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina Poste Italiane, quale soggetto attuatore, Responsabile del trattamento dei dati personali mediate apposito Atto giuridico di nomina;

**Preso atto** che il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – anche delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196., in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli

adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

**Preso atto** che per le attività di cui alla Convenzione e all'Atto di nomina allegato alla medesima, Poste Italiane – Responsabile primario del trattamento- è autorizzato, ai sensi dell'art. 7, comma 9 della convenzione, a ricorrere ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) a norma del paragrafo 2 dell'art. 28 del Regolamento UE e che, a tal fine, si impegna, a verificare che il soggetto di cui intende avvalersi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da effettuare per conto del Titolare (INPS) soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

**DELIBERA**

di adottare l'allegata convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane S.p.A. per la realizzazione del Progetto *«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale*, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

| | |
|---|---|
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
| Gaetano Corsini | Pasquale Tridico |

CONVENZIONE DI SERVIZIO

POLIS - CASE DEI SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito anche "INPS" o "Istituto") con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 - C.F. 80078750587, rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico in qualità di Presidente

E

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (di seguito anche MIMIT), con sede in Roma, viale America n. 201, C.F. 80230390587, rappresentato dal dott. Francesco Soro in qualità di Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP)

E

POSTE ITALIANE S.p.A. (di seguito anche "soggetto attuatore", "Poste" o "Poste Italiane") con sede in Roma, Viale Europa, 190 -C.F. 97103880585, rappresentato dal dott. Giuseppe Lasco in qualità di Condirettore Generale

di seguito congiuntamente indicate anche quali "Parti"

**PREMESSO CHE**

- con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59**,** *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti* convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (di seguito "D.L. 59/2021"), è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con l'art. 1, comma 2, lettera f), n. 1, del predetto D.L. 59/2021 sono stati stanziati 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nel pertinente capitolo 7521 nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riferiti al seguente programma ed intervento *«Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale (*di seguito "**Progetto**" o "**Progetto Polis**");
- l'obiettivo del Progetto è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio attraverso, anzitutto, la realizzazione di uno "sportello unico di prossimità" che assicuri ai cittadini nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità multicanale (fisica e digitale), per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio di Poste e la realizzazione di "spazi per l'Italia" la rete nazionale per il *co-working* e la formazione diffusa sul territorio;
- il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 15 luglio 2021, attuativo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021, che dispone, tra l'altro, in tema di monitoraggio e definizione del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, ha individuato, nell'allegato 1 del predetto decreto, il Ministero dello

sviluppo economico (oggi MIMIT) quale soggetto titolare del Progetto, e Poste Italiane S.p.A. quale soggetto attuatore dello stesso;

- l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce che "*le amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali*";
- l'articolo 5, del suddetto decreto del Ministro dell'economia e finanze stabilisce rispettivamente, ai commi 2 e 3, che il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano è effettuato dalle Amministrazioni titolari, e che il monitoraggio degli investimenti del Piano è effettuato dal soggetto titolare del CUP ovvero il soggetto o l'ente che detiene l'informazione amministrativa sui progetti;
- in data 30 settembre 2021 Poste Italiane S.p.A. ha sottoscritto una Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale che prevede per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste digitale (di seguito "Convenzione MIMIT") l'erogazione ai cittadini attraverso infrastrutture fisiche e digitali di Poste, nei comuni interessati dal Progetto, dei servizi delle pubbliche amministrazioni aderenti;
- per effetto della predetta Convenzione, Poste, in qualità di soggetto attuatore del Progetto, si è impegnata a garantire agli utenti e alle Pubbliche Amministrazioni, alle condizioni definite nell'ambito del Progetto Polis e tramite convenzioni stipulate con le altre pubbliche amministrazioni, l'accesso alle infrastrutture fisiche e informatiche funzionali all'erogazione dei servizi di volta in volta abilitati, garantendone al contempo la piena interoperabilità con le infrastrutture digitali delle Pubbliche Amministrazioni;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito MIMIT) con decreto del Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del 30 dicembre 2022, ha approvato il Piano tecnico operativo aggiornato trasmesso da Poste Italiane S.p.A. in data 30 dicembre 2022, a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi del punto 6 del medesimo Piano, originariamente trasmesso da Poste Italiane S.p.A. in data 28 febbraio 2022, e il Disciplinare di rendicontazione «Polis» previsti entrambi dalla Convenzione tra MiSE (oggi MIMIT) e Poste Italiane, sottoscritta in data 30 settembre 2021 per la realizzazione del Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale.
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha provveduto ad approvare con Decreto del Direttore Generale in data 24 febbraio 2023 l'ulteriore aggiornamento del predetto Piano tecnico operativo del progetto «Polis», trasmesso da Poste Italiane in data 17 febbraio 2023;
- il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito "D.L. 50/2022"), all'articolo 38, comma 1, dispone che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di amministrazione titolare del Progetto, *"sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7 -vicies-ter, comma 2 -bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale";*
- il DL n. 50/22 all'articolo 38, comma 2, dispone altresì che, "*ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte si applica l'articolo 2 -ter, comma 1 -bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";*
- a seguito della notifica del Progetto alla Commissione europea, a norma della disciplina degli aiuti di Stato, quest'ultima ha approvato il Progetto "*«Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale"* rispettivamente con la decisione "*C(2022) 7167 final*" del 5 ottobre 2022 con oggetto "*State Aid SA.101781 (2022/N) – Italy Aid to Poste Italiane for the deployment of recharging stations in Italian*

*small municipalities*", la decisione "*C(2022) 7529 final*" del 19 ottobre 2022 con oggetto "*State Aid SA.64270 (2022/N) – Italy Progetto Polis (I) – Spazi per l'Italia*", e la decisione "*C(2022) 7968 final*" del 28 ottobre 2022 con oggetto "*State Aid SA.104539 (2022/N) – Italy Progetto Polis (II) – Sportello Unico*";

- INPS al fine di rendere accessibili i propri servizi di competenza per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti intende aderire al Progetto Polis con la sottoscrizione della presente convenzione di servizio (di seguito, la "**Convenzione**");
- INPS e Poste Italiane valuteranno l'applicazione della disciplina della presente Convenzione prevedendo l'erogazione dei servizi ai Comuni italiani non rientranti nel perimetro del Progetto POLIS;
- il MIMIT, Poste Italiane e Inps, che intende aderire al Progetto Polis, intendono pertanto stipulare la presente Convenzione, affidando a Poste Italiane l'erogazione dei servizi di competenza dell'Inps attraverso l'infrastruttura tecnologica e territoriale di Poste Italiane quale unico punto di accesso alla propria piattaforma di servizio multicanale;
- con lettera prot. n.75342 del 13 aprile 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, ha informato il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con lettera prot. n. DTD-0001695 del 18 aprile 2023, acquisita al protocollo Mimit al n. 78852 del 19 aprile 2023, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formalizzato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, la propria intesa limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali.

**VISTO**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".

**Tutto quanto sopra premesso e visto, le Parti convengono quanto segue.**

## ARTICOLO 1

### Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Si allegano:

   - Allegato 1 "Lista servizi"
   - Allegato 2 "Modalità tecnico-operative fornitura"
   - Allegato 3 "Atto di Nomina"

## ARTICOLO 2

### Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti nell'ambito del Progetto Polis al fine di assicurare ai cittadini nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti interessati dal Progetto la possibilità di fruire dei servizi di INPS, attraverso la piattaforma multicanale (fisica e digitale) di Poste, come meglio specificato negli Allegati 1 e 2.

2. La presente Convenzione disciplina altresì, le eventuali modalità di accesso da parte del soggetto attuatore alle banche dati in possesso di INPS ritenute necessarie all'espletamento delle attività richieste, nel rispetto di quanto indicato all'art. 38, comma 2, del DL n. 50/2022, come meglio indicato in Allegato 2.

## ARTICOLO 3

### Obblighi delle Parti

1. Le Parti si riservano di aggiornare la lista contenuta in Allegato 1, con i servizi di volta in volta attivabili presso gli "sportelli unici di prossimità" attivi negli uffici postali interessati dal Progetto, secondo le modalità previste dall'art. 14 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 9, comma 2.
2. Poste Italiane si impegna ad erogare i servizi di cui all'Allegato 1 nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti attraverso lo sportello unico di prossimità di volta in volta realizzato nell'ambito del Progetto Polis, secondo le modalità tecnico-operative condivise dalle Parti, come meglio specificato al successivo art. 4.

## ARTICOLO 4

### Modalità tecnico-operative

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi, INPS assicura l'integrazione dei propri sistemi con la piattaforma Polis e le infrastrutture di Poste secondo le modalità tecnico-operative e le tempistiche definite in Allegato 2.
2. In Allegato 2 sono indicate anche le modalità di erogazione dei servizi presso lo sportello unico di prossimità attivato nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.
3. Coerentemente con l'articolo 3, comma 5, della Convenzione MIMIT, i servizi in modalità fisica presso lo sportello saranno erogati a condizioni definite sulla base dei costi effettivamente sostenuti da Poste Italiane.

## ARTICOLO 5

### Responsabilità

1. Ciascuna Parte sarà responsabile in via diretta ed esclusiva dell'esecuzione delle attività di rispettiva competenza.

2. Poste assume la responsabilità delle attività dalla stessa prestate nell'ambito della realizzazione del Progetto, anche ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'Allegato 1, nei limiti di quanto indicato in Allegato 2, e terrà manlevata e indenne l'INPS da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, a qualunque titolo per le attività dalla stessa prestate nelle modalità indicate in Allegato 2.

## ARTICOLO 6

### Soggetti autorizzati al trattamento

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento, individuati ai sensi del successivo art. 7, abbiano attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Tali soggetti sono individuati e nominati quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali, a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice e sono impegnati alla riservatezza. Gli stessi ricevono la formazione necessaria allo svolgimento dei compiti affidati e sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché sono informati delle attività di tracciamento e di

controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto, ai sensi di quanto disposto del successivo art. 7.

## ARTICOLO 7

### Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, il MIMIT non effettua alcun trattamento di dati personali e il Titolare del trattamento dei dati, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, è INPS che, ai sensi del D.L. 50/2022, articolo 38, commi 1 e 2 e nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina Poste Italiane quale soggetto attuatore, Responsabile del trattamento dei dati personali (Allegato 3).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE , è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) - a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare stesso - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. Tutti i dati personali impiegati dal Responsabile designato ai sensi del precedente comma 1, saranno cancellati al termine delle operazioni per cui sono stati previsti i trattamenti nell'ambito della presente Convenzione, e comunque entro e non oltre 3 giorni dal momento in cui l'INPS li ha messi a disposizione per effettuare i trattamenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
6. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato (corredata degli elementi e/o documentazione utile al riscontro) ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.
7. Il Responsabile è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
8. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
9. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina, il soggetto attuatore Poste Italiane - nominato dall'INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE - è autorizzato a ricorrere ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) a norma del paragrafo 2 dell'art. 28 del Regolamento UE. Poste Italiane - Responsabile del trattamento (leggasi Poste Italiane,

Responsabile primario di cui alla presente Convenzione) - si impegna, a verificare che il soggetto di cui intende avvalersi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da effettuare per conto del Titolare (INPS) soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Poste Italiane assicura che le garanzie offerte dall' "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) non siano in nessun caso – in ciascuna fase del trattamento - inferiori a quelle richieste dal Titolare (INPS) allo stesso Responsabile del trattamento primario, così come dettagliate ai sensi della presente Convenzione, comprensiva degli allegati. Poste Italiane effettuerà la nomina ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) imponendo al soggetto designato, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dello Stato italiano, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente accordo tra il Titolare (INPS) e il Responsabile del trattamento (leggasi Poste Italiane, Responsabile primario di cui alla Convenzione). Tale contratto o altro atto giuridico deve contenere, in linea con la Convenzione, la descrizione delle attività di trattamento che devono essere eseguite dal soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) e il dettaglio delle modalità con cui lo stesso debba procedere. Tale contratto o altro atto giuridico sarà aggiornato in relazione ad ogni altra istruzione fornita al Responsabile del trattamento (leggasi Poste Italiane, Responsabile primario di cui alla presente Convenzione) dal Titolare del trattamento (INPS), anche successivamente alla stipula del presente accordo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Poste Italiane comunica all'INPS la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e i dati anagrafici del rappresentante legale del soggetto che intende nominare "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) e specifica le attività che dovranno dallo stesso essere effettuate. Il Titolare (INPS), con apposita nota motivata, può opporsi alla nomina indicata da Poste Italiane, che si impegna, in ogni caso, ad informare il Titolare (INPS) di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione del soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile), dando al Titolare l'opportunità di opporsi a tali variazioni. Qualora il soggetto designato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, Poste Italiane, Responsabile primario di cui alla Convenzione, conserva nei confronti del Titolare del trattamento (INPS) l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Altro Responsabile designato.

## ARTICOLO 8

### Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della Convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma da parte dei propri dipendenti e/o consulenti o soggetti di cui dovessero a qualsiasi titolo avvalersi.

## ARTICOLO 9

### Durata, Modifiche e Recesso

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa con le modalità di cui al successivo comma 2. Alla scadenza della Convenzione, in caso di mancato rinnovo, le Parti definiranno congiuntamente, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma 1, le modalità di conclusione dell'erogazione dei servizi di cui agli allegati 1 e 2.
2. In caso di eventi imprevedibili ed eccezionali o di mutamenti del quadro normativo e regolatorio, la presente Convenzione, potrà essere oggetto di revisione da parte delle Parti contraenti, al fine di adeguarla alle modifiche intervenute, se necessario. Le Parti negozieranno in buona fede le integrazioni della presente convenzione, necessarie per adeguarla alle modifiche intervenute. Qualsiasi comunicazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione e degli allegati deve essere formalizzata e condivisa tra le Parti in forma scritta o forme equivalenti ai seguenti punti di contatto:

   per il MIMIT: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

per INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

per Poste Italiane: affari_reg_e_ist@pec.posteitaliane.it

## ARTICOLO 10

### Risoluzione

1. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni dedotte in Convenzione, le Parti avranno la facoltà di chiederne la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, fermo ogni altro diritto e rimedio, dandone comunicazione alle altre Parti ai punti di contatto di cui all'art. 9, comma 2.

## ARTICOLO 11

### Rapporti con gli organi di informazione

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi ai servizi previsti nella presente Convenzione sono attuati d'intesa tra le Parti, per il tramite dei rispettivi uffici deputati alla comunicazione esterna.

## ARTICOLO 12

### Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali, relative ai contenuti della convenzione negoziabili tra le Parti, possono essere risolte in prima istanza secondo un procedimento amichevole tra le Parti, nel rispetto della procedura di seguito indicata ed accettata tra le Parti:

   a) all'insorgere di una controversia, una delle Parti deve chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione della stessa;

   b) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta, ciascuna un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniscono, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui una Parte ha richiesto di iniziare la procedura, per raggiungere la composizione amichevole della controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività;

   c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione della controversia, la stessa viene devoluta al Foro di Roma.

2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l'accordo raggiunto è riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all'osservanza.

## ARTICOLO 13

### Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure

tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

2. La presente Convenzione di servizio è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

## ARTICOLO 14

### Comitato tecnico-operativo e di monitoraggio

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, è istituito, a cura del MIMIT con apposita comunicazione ai punti di contatto di cui all'art. 9, comma 2, per la durata della Convenzione medesima un Comitato tecnico-operativo e di monitoraggio (di seguito il "**Comitato**") con il compito di:
    a) monitorare lo stato di avanzamento delle attività finalizzate all'erogazione dei servizi, al fine di garantire e verificare l'esecuzione della Convenzione;
    b) valutare il grado di attivazione e fruibilità dei servizi erogati, la qualità e la quantità degli stessi anche sulla base della relazione semestrale presentata da Poste ai sensi del comma 5;
    c) proporre nuovi servizi da attivare, definendo le relative modalità tecnico-operative di erogazione, che – previa formalizzazione per iscritto tra le Parti ai sensi del precedente articolo 9, comma 2 – andranno ad integrare la presente Convenzione;
    d) esperire, in caso di controversia, un tentativo di composizione amichevole prima di un eventuale ricorso alla procedura di cui all'art. 12.

2. Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente indicato dal MIMIT, e gli altri due indicati da ciascuna delle Parti. In relazione al contenuto delle tematiche da trattare, ciascuna delle Parti potrà far partecipare alle riunioni del Comitato un ulteriore tecnico specialista. Al Comitato può prendere parte, su istanza del Presidente, un rappresentante del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le determinazioni del Comitato tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale sottoscritto dai membri del Comitato stesso.
4. Il Comitato si riunirà periodicamente e comunque almeno con cadenza quadrimestrale. Lo stesso può essere convocato dal MIMIT su richiesta di anche una sola delle Parti, entro 7 giorni dalla richiesta medesima.
5. Poste, ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dei servizi, redige e trasmette al Comitato una relazione semestrale sulla fruibilità dei servizi attivati, sulla quantità e qualità dei servizi erogati.

## ARTICOLO 15

### Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
2. Poste dichiara di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di essersi dotata del Modello di Organizzazione, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito www.posteitaliane.it;nell'attuazione del presente Atto, si impegna ad improntare le proprie condotte a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della predetta normativa.
3. Al presente atto si applica l'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente, a carico di Poste Italiane.

MIMIT INPS Poste Italiane S.p.A.

**ALLEGATO 1**

**LISTA SERVIZI**

I servizi di INPS che saranno messi a disposizione per l'erogazione da parte di Poste tramite lo sportello unico di prossimità sono:

- CU: Certificazione Unica (precedentemente Certificato Unico Dipendente) è una certificazione dei redditi da pensione percepiti in Italia.
- Cedolino Pensione: il cedolino della pensione, è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.
- Modello ObisM: è il modello che viene rilasciato ogni anno dall'INPS dove vengono registrate tutte le informazioni sulla pensione (da eventuali trattenute al netto effettivo che si percepisce). Tutti i pensionati hanno il modello ObisM, tranne chi è andato in pensione da un anno. Tale certificato è propedeutico per risponde all'esigenza dei Pensionati che manifestano l'interesse a richiedere una cessione del quinto.

Ai fini dell'art. 3, INPS ha facoltà di richiedere nell'ambito del Comitato di cui all'art. 14 l'inserimento nella presente lista di ulteriori servizi, anche più volte l'anno, laddove lo ritenga opportuno.

**ALLEGATO 2**

**MODALITA' TECNICO-OPERATIVE FORNITURA**

## 1. Modalità di erogazione dei servizi

Il servizio verrà gradualmente reso disponibile in 6.933 Uffici Postali situati nei 6.933 comuni italiani con meno di 15mila abitanti. I canali di erogazione potranno essere di due tipi: uno fisico e uno digitale. Il canale fisico sarà rappresentato dagli sportelli o dalle sale dedicate (a seconda della tipologia di uffici) degli uffici postali interessati dal progetto Polis. Il canale digitale sarà rappresentato – laddove disponibile - da un totem multifunzione che permetterà al cittadino di effettuare le proprie richieste in modalità self.

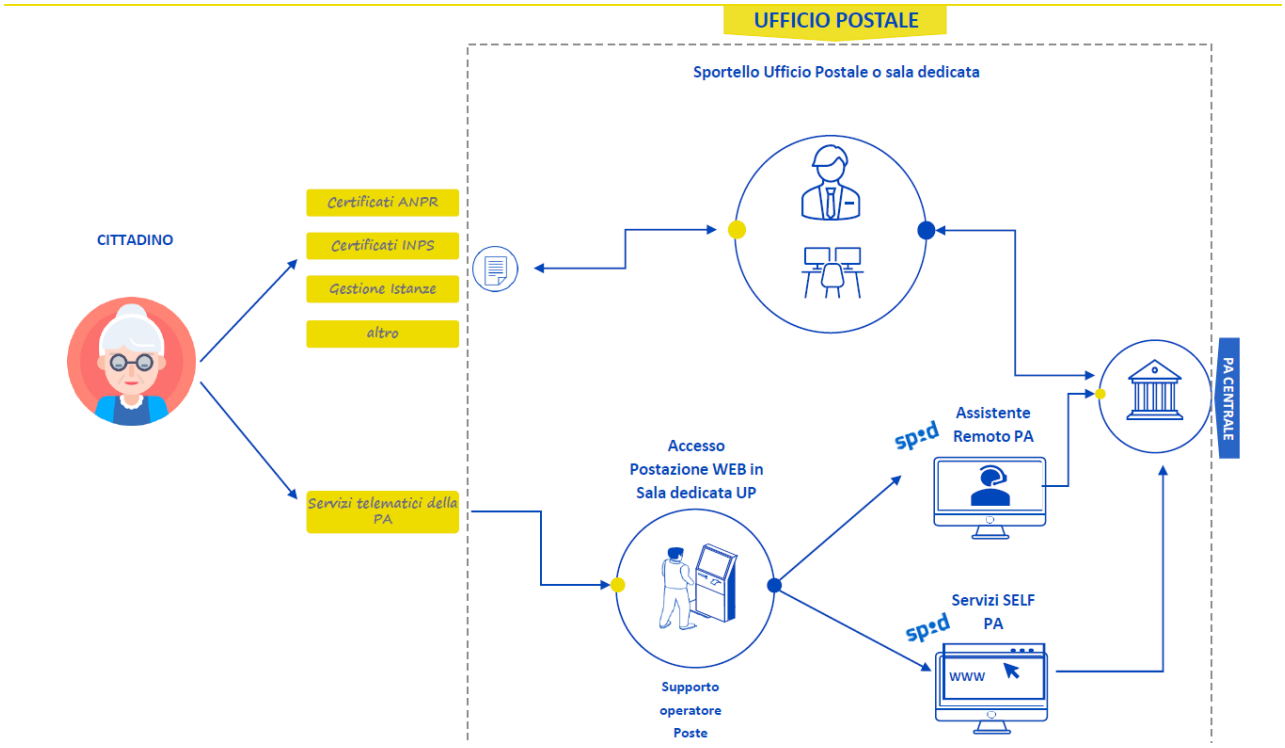


Il sito Poste.it riporterà una descrizione generale del progetto POLIS e un dettaglio sui servizi delle pubbliche amministrazioni disponibili, nonché l'elenco degli uffici abilitati all'erogazione di tale servizio.

Per l'avvio del servizio, previsto per aprile 2023, sarà possibile erogare i certificati INPS solo da sportello ed esclusivamente al pensionato titolare della prestazione; non saranno ammessi tutori legali né sarà consentito l'utilizzo di deleghe.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, previo espletamento dei relativi approfondimenti in termini di sicurezza e riservatezza dei dati personali, procederanno alla attivazione dei servizi erogabili da totem

## 2. Processo di erogazione dei servizi da sportello

**Prenotazione appuntamento da sportello**

Per l'erogazione dei servizi saranno resi disponibili tutti i canali per la gestione delle richieste di appuntamento all'ufficio postale. Il cittadino dovrà selezionare "Servizi PA" e richiedere l'appuntamento scegliendo data e fascia oraria tra quelle disponibili.

Il cittadino che non sia già registrato su Poste potrà prenotare solo recandosi dai tabaccai LIS fornendo il proprio codice fiscale esibendo la Tessera Sanitaria (attualmente in fase di sperimentazione).

Di seguito un breve schema che rappresenta le modalità di prenotazione ad oggi disponibili:

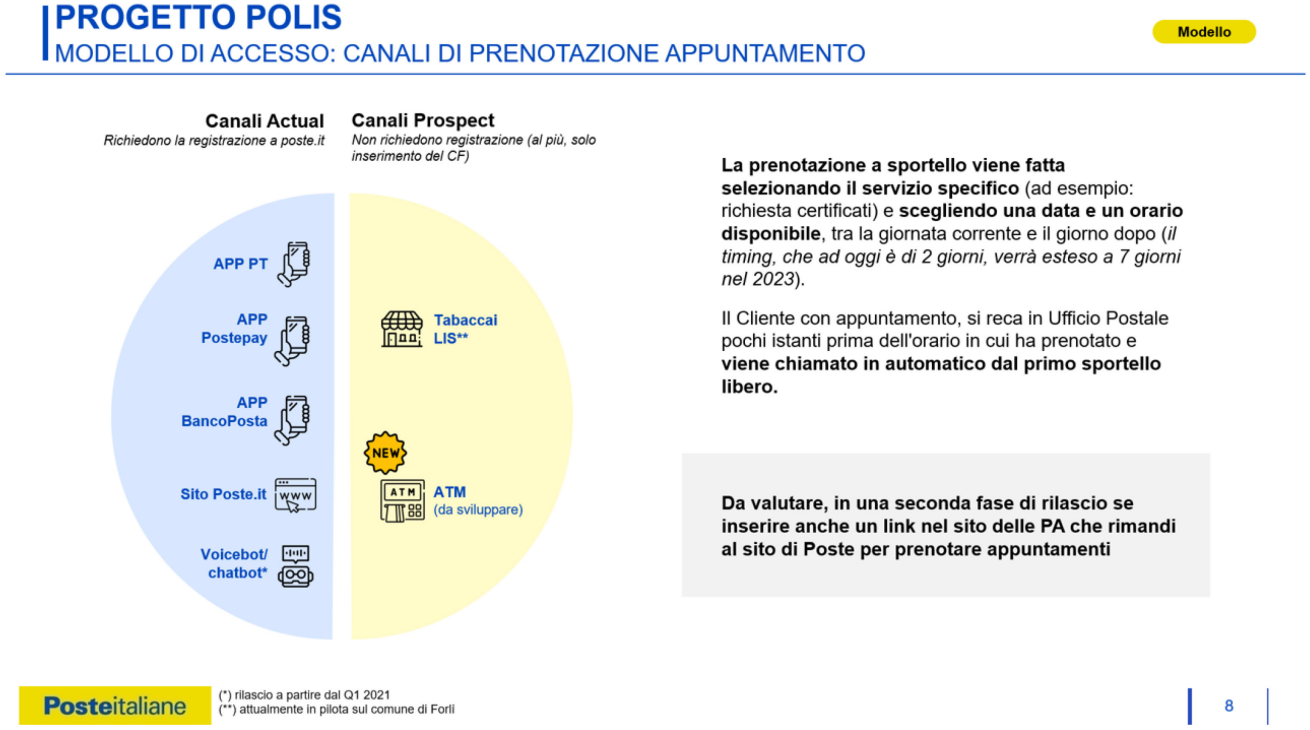


**Processo di richiesta dei servizi**

Il cittadino (Pensionato) si recherà all'UP per effettuare la richiesta di uno o più servizi di cui all'allegato 1.

Una volta arrivato all'UP, il cittadino potrà:

- Se ha prenotato, recarsi all'orario del suo appuntamento, ed essere chiamato in automatico dal primo sportello libero;
- Se non ha prenotato, recarsi presso il Gestore Attese, selezionare il servizio di interesse (es. Servizi PA) e ottenere un ticket per lo sportello;
  N.B. Se l'Ufficio non ha il gestore attese, il Cliente effettua direttamente la coda fisica per lo sportello.

L'operatore dello sportello chiederà al cittadino il Codice Fiscale (CF) e un documento di identità in corso di validità in modo da poter procedere con il riconoscimento de-visu. Il CF verrà inserito nel sistema, che - nel caso di già clienti Poste - validerà il CF fornendo anche nome, cognome e data di nascita. Nel caso di non clienti Poste, sarà necessario raccogliere e inserire, in aggiunta al CF, il nome, il cognome e la data di nascita in modo da poter procedere alla richiesta del servizio.

Una volta selezionato il servizio richiesto, il cittadino visualizzerà sullo schermo del PAD l'informativa Privacy, in merito alla quale gli verrà richiesto di rilasciare un segno di spunta a titolo di presa visione, le Condizioni Generali del Servizio e tutte le ulteriori informazioni necessarie (come i corrispettivi richiesti per il servizio richiesto), cui verrà chiesto di prestare il proprio consenso; in caso di negazione del consenso il servizio non potrà essere erogato.

Ricevuto il consenso a procedere da parte del cittadino, l'operatore procederà ad inserire i dati necessari all'erogazione del servizio richiesto in modo da poter procedere al download del Certificato dai sistemi di INPS.

L'operatore di sportello informerà il cittadino che il sistema INPS, per poter procedere con l'erogazione del servizio, ha bisogno di un'autorizzazione da parte del cittadino stesso che potrà avvenire tramite codice OTP in caso di cellulare certificato o, in mancanza, comunicando l'importo esatto dell'ultimo cedolino pensione ricevuto.

Nel caso in cui il cittadino scelga di autorizzare l'erogazione del Certificato tramite OTP, INPS verificherà se il cellulare associato al cittadino è presente nei propri sistemi; in caso contrario invierà un messaggio di KO a Poste Italiane.

Si fa presente che in caso di ricezione dell'OTP sul cellulare da parte del cittadino, quest'ultimo lo comunicherà a voce all'operatore per la verifica di correttezza.

Nel caso invece in cui il cittadino scelga di autorizzare il download del Certificato senza l'uso di OTP o nel caso di esito negativo della verifica con OTP, il cittadino dovrà fornire all'operatore postale l'importo esatto dell'ultimo cedolino pensione:

In caso di non erogabilità del certificato (ad es. certificato non presente o richiedente non abilitato), il sistema INPS restituirà un codice di errore (KO/OK) e in tal caso verrà invitato a rivolgersi direttamente ad INPS. In una fase successiva, le parti potranno valutare uno sviluppo che permetta all'operatore di sportello di comunicare al cittadino l'effettivo motivo di non erogabilità del certificato.

Una volta completata con successo l'operazione, l'operatore controllerà che l'intestatario riportato nel certificato sia correttamente il cittadino richiedente, quindi procederà con la stampa del Certificato stesso e all'incasso del corrispettivo da parte del cittadino.

Solo dopo il regolare pagamento dell'intero importo, l'operatore di sportello provvederà alla consegna al cittadino del certificato richiesto. Per questo servizio non sarà obbligatorio rilasciare alcuna ricevuta fiscale a meno che non sia il cittadino a richiedere la fattura (nel caso venga richiesta sarà mandata in differita).

Le operazioni effettuate saranno registrate sul giornale di fondo, con le informazioni dell'operazione effettuata.

## 3. Configurazione dei sistemi di integrazione

Sulla base dei Requisiti funzionali e di processo definiti all'interno del Gruppo di Lavoro, i sistemi informativi di Poste Italiane hanno individuato il FEU come piattaforma tecnologica abilitante, che permetterà un parziale riutilizzo del codice per:

- l'identificazione del presentatore attraverso l'inserimento del CF (Landing page)
- l'inserimenti dei servizi a catalogo (CPQ)
- il pagamento e la contabilizzazione del carrello
- l'eventuale fatturazione.

Saranno inoltre sviluppati tre nuovi step di prodotto, per i servizi CU, OBIS/M e Cedolino, che gestiranno la vera e propria integrazione con INPS.

L'integrazione avverrà attraverso servizi e metodi esposti da INPS attraverso la piattaforma MODI (API Gateway in DMZ), intermediati da API Gateway di Poste Italiane.

I due API Gateway saranno "trustati" attraverso un certificato, già attivo tra Poste Italiane ed INPS per l'erogazione di ulteriori servizi (i.e. DURC).

I metodi saranno esposti da INPS in modalità SOAP e saranno:

- richiestaCertificatoViaOTP – sarà utilizzato per il recupero del PDF relativo a CU o OBIS/M tramite OTP
- richiestaCertificatoViaImportoTotale– sarà utilizzato per il recupero del PDF relativo a CU o OBIS/M tramite importo
- richiestaCedolinoPensioneViaOTP – sarà utilizzato per il recupero del PDF relativo al cedolino tramite OTP
- richiestaCedolinoPensioneViaImportoTotale– sarà utilizzato per il recupero del PDF relativo al cedolino tramite Importo

Poste Italiane dovrà inviare all'interno dei metodi sopra citati anche valori/chiavi che permetteranno di identificare univocamente l'origine della richiesta.

In particolare, INPS ha definito all'interno dei metodi due campi obbligatori:

- CodiceUfficio – ovvero il Frazionario da cui parte la richiesta al servizio
- UserId – ovvero la UID dell'operatore di Sportello

La UserId sarà opportunamente offuscata per permettere soltanto a Poste Italiane di poter risalire al dato in chiaro, ovvero alla matricola dell'operatore che ha eseguito il funnel.

I dati inseriti durante il funnel saranno scartati a valle dell'eventuale pagamento, e comunque a completamento del funnel stesso.

Non saranno memorizzati dati del cittadino sui sistemi anagrafici di Poste Italiane, né aggiornati quelli di clienti actual di Poste Italiane.

## 4. Misure di sicurezza

**Identificazione/autenticazione operatore sportello**

Per quanto riguarda l'identificazione/autenticazione dell'operatore di sportello sui sistemi INPS, in conformità con quanto indicato dall'articolo 38 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 - recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina - come convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è creato un ruolo ad hoc sui sistemi di autenticazione da assegnare al personale preposto al servizio, in linea con quanto previsto dalla suddetta normativa, che qualifica il personale preposto come incaricato di pubblico servizio.

Il modello di riferimento adottato per il governo delle utenze e delle autorizzazioni è basato su tre entità: Utenze, Ruoli e Profili. Gli utenti sono abilitati ad accedere alle applicazioni attraverso l'impiego di specifiche Utenze a loro univocamente assegnate. A queste, in particolare, sono associati i Profili che stabiliscono le abilitazioni necessarie agli utenti per interagire con le differenti applicazioni. Per l'attribuzione delle autorizzazioni è previsto che siano impiegati Ruoli, definiti come associazioni di uno o più Profili, in ragione delle mansioni e degli incarichi assegnati all'utente. Ciò consente di acquisire i relativi Profili necessari e sufficienti per operare sulle applicazioni di pertinenza.

La piattaforma di Identity Management di Poste Italiane garantisce la sicurezza dell'operazione di log-in, nonché la conformità della governance delle identità alla normativa vigente e la verifica della robustezza delle password utilizzate. In particolare, è garantita la gestione del ciclo di vita end-to-end delle utenze, del provisioning e del deprovisioning e la gestione delle policy relative alla segregazione dei ruoli.

Inoltre, è possibile effettuare un onboarding di nuove applicazioni, offrendo agli utenti la possibilità di disporre di autorizzazioni, identità e ruoli associati con la necessaria flessibilità.

L'operatore, quindi, utilizzerà per il log-in le proprie credenziali (userid e password). Le userid degli operatori inviate verso INPS nelle chiamate ai servizi esposti saranno anonimizzate. Il metodo di anonimizzazione utilizzato calcolerà un ID tecnico collegato alla USER che ha effettuato l'operazione. Tale ID tecnico sarà reso disponibile nel Log di tracciamento delle operazioni Polis. Poste Italiane si impegna a garantire la possibilità di identificazione degli operatori a partire dall'ID tecnico calcolato per un periodo minimo di dieci anni.

**Tracciabilita' operazioni**

La tracciabilità delle operazioni verrà effettuata dalla piattaforma di Big Data Analysis di Poste (Nemesi), che attualmente gestisce gli audit log utilizzati per tracciamento delle operazioni finanziare da sportello. A tal fine, le operazioni relative ai servizi PA registrate sul giornale di fondo verranno indirizzate su un apposito log che verrà acquisito dalla suddetta piattaforma. Il log conterrà le informazioni relative all'ID del servizio richiesto, all'identificativo univoco del canale di erogazione, allo UserID dell'operatore di sportello anonimizzato, alla Data/Ora della richiesta del servizio erogato e all'id dell'UP, unitamente alle informazioni tecniche del servizio INPS invocato.

Tale piattaforma consente la gestione parametrica degli audit log raccolti, in modo da poter definire: l'ambito del tracciamento (inteso come insieme di applicazioni ricadenti in un determinato perimetro), le informazioni da tracciare (intese come subset minimo obbligatorio delle informazioni da predisporre per il tracciamento), le modalità di tracciamento (intese come modalità con cui effettuare il tracciamento delle informazioni), gli standard di fornitura dei log (intesi come tracciato standard di fornitura dei log da raccogliere).

La piattaforma di gestione dei log consentirà la conservazione dei dati per la durata di 24 mesi dall'erogazione del servizio garantendo i criteri di confidenzialità e integrità già previsti per il tracciamento delle operazioni

finanziare. Il sistema sarà altresì disponibile per eventuali richieste da parte di funzione di audit interne di Poste Italiane, di INPS, dell'Autorità Giudiziarie o organi vari assimilabili. A tale scopo, verranno predisposte delle soluzioni che permetteranno di estrarre le informazioni delle singole operazioni relative ai servizi INPS oggetto della Convenzione a partire dai dati del servizio erogato quali a titolo d'esempio: data/ora, frazionario UP, PA, tipo servizio/documento/certificato e CF e altri dati del certificato/servizio.

La piattaforma garantisce infine la rispondenza ai requisiti di completezza, immodificabilità e autenticità delle registrazioni dei log sia degli accessi che delle attività effettuate dagli utenti, richiesti dalle normative e dai principali standard e best practice di settore in materia di tracciamento.

**ALLEGATO 3**

**ATTO DI NOMINA**

**Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali**

**ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

**PROGETTO "POLIS"**

**Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento**

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F. n. 80078750587 – rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico, (di seguito, per brevità, solo "INPS")

**VISTO**

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo "Regolamento UE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".

**CONSIDERATO**

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento…. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata*

*e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato…..Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".*

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *" I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza"*;
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce *"categorie particolari di dati personali*" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- che l'art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato Regolamento UE.

**PREMESSO**

- che l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati al soggetto attuatore, Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190 - C.F. 97103880585 - rappresentato dal Condirettore Generale, dott. Giuseppe Lasco (indicare sottoscrittore della Convenzione), in esecuzione della Convenzione, avente ad oggetto l'attuazione del Progetto "Polis" attraverso la piattaforma multicanale (fisica e digitale) del soggetto attuatore";
- che per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 della Convenzione, attraverso la realizzazione del Progetto "Polis", attraverso la piattaforma multicanale (fisica e digitale) del soggetto attuatore", il Titolare intende nominare il predetto soggetto attuatore, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che con il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, è stato individuato, all'allegato 1, il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) quale soggetto proponente del Progetto e Poste Italiane S.p.A. quale soggetto attuatore dello stesso , in considerazione che la rete degli Uffici Postali è il network più capillare del Paese ed è il solo presente in tutti i comuni con una propria infrastruttura di servizio digitale e di sportello in grado di assicurare a tutti i comuni interessati la massima omogeneità e velocità di diffusione dei modelli di erogazione e gestione dei servizi in condizioni di economicità ed efficienza;

- che in data 30 settembre 2021 Poste Italiane S.p.A. ha sottoscritto una Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale che prevede per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste l'erogazione ai cittadini attraverso infrastrutture fisiche e digitali di Poste, nei comuni interessati dal Progetto, dei servizi delle pubbliche amministrazioni aderenti;
- che il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito "D.L. 50/2022"), all'articolo 38, comma 1, dispone che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di amministrazione titolare del Progetto, "sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7 -vicies-ter, comma 2 -bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale";
- che il DL n. 50/22 all'articolo 38, comma 2, dispone altresì che, "ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte si applica l'articolo 2 -ter, comma 1 -bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

**DESIGNA**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, Poste italiane S.p.A., il soggetto attuatore, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'erogazione dei servizi previsti dall'art. 2 della Convenzione, avente ad oggetto l'attuazione del Progetto "Polis", attraverso la piattaforma multicanale (fisica e digitale) di Poste italiane S.p.A., quale soggetto attuatore.
- Il soggetto attuatore Poste italiane S.p.A., nella persona del dott. Lasco, nella sua qualità di Condirettore Generale, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Codice, dalla Convenzione, dal presente Atto di Nomina e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

**Per la durata della Convenzione e per le attività in essa disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e**

**delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare nei termini di seguito indicati.**

## ART. 1

### Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche eventualmente appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e dall'art. 10 del Regolamento UE - di cui alla Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

## ART. 2

### Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali

ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Per le attività di cui alla Convenzione e al presente Atto di nomina, il soggetto attuatore Poste Italiane, nominato dall'INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, è autorizzato – nei termini e con le modalità a tal fine indicati all'art. 7, comma 9, della Convenzione - a ricorrere ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) a norma del paragrafo 2 dell'art. 28 del Regolamento UE.

2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

## ART. 3

### Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e dei contenuti della Convenzione, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle Persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

## ART. 4

**Controlli e tracciamento degli accessi**

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia e a quanto oggetto di pattuizione nella Convenzione. Qualora tali controlli implichino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

## ART. 5

**Registro dei trattamenti e nomina RPD**

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

## ART. 6

**Comunicazione e diffusione dei dati**

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

## ART. 7

**Obblighi di collaborazione con il Titolare**

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dal citato art. 33 del Regolamento UE.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

## ART. 8

### Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco privo dei riferimenti nominativi al Titolare.

## ART. 9

### Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.
9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

Responsabile

Firma per accettazione